



CAPITOLATO D'ONERI

PROCEDURA APERTA n. 08/11

Cod. Identificativo
CIG 30018683D6

FORNITURA DI COPERTURA MOBILE AUTOPORTANTE ED OPERE ACCESSORIE

		€ (IVA esclusa)
a)	Importo a base di gara	94.759,63
b)	Costo relativo alla sicurezza non soggetto a ribasso. La valutazione dell'esistenza di interferenze ai sensi dell'articolo 26, c. 3 del D.Lgs 81/08 ha determinato gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso nella misura di fianco precisata	2.930,71
c)	Totale importo delle forniture a base d'asta al netto degli oneri per la sicurezza (a+b)	97.690,34

- CAPO I - PRESCRIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura di una copertura mobile autoportante, a doppia pendenza, realizzata con tubolari in acciaio zincato e teli in PVC ignifugo, da utilizzarsi al fine di contenere le esalazioni prodotte dalla lavorazione dei rifiuti stessi e dalla maturazione del compost stoccato presso l'impianto di compostaggio nel Comune di San Damiano d'Asti, Frazione San Pietro n. 68, le cui caratteristiche sono meglio specificate nel Capo II del presente capitolato.

ART. 2 - RAPPRESENTANZA DELLE PARTI

I rapporti tra l'Appaltatore e G.A.I.A. S.p.A. saranno tenuti, per quanto riguarda quest'ultima, dal responsabile dell'Ufficio tecnico ovvero da suo incaricato, attraverso il quale G.A.I.A. S.p.A. effettuerà e riceverà tutte le comunicazioni e le dichiarazioni previste dal presente capitolato, salva diversa disposizione dello stesso.

L'Appaltatore indicherà a G.A.I.A. S.p.A. il proprio ufficio ed il nominativo del soggetto ad esso preposto, al quale saranno inoltrati gli ordini e le comunicazioni previsti dal presente capitolato. In ogni caso, l'Appaltatore dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale G.A.I.A. S.p.A. possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

ART. 3 - PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - PREZZO A BASE DI GARA

La gara verrà esperita con la forma della procedura aperta ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., da aggiudicare unicamente a favore del prezzo più basso, determinato mediante ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara.

L'importo presunto per l'esecuzione della fornitura ed opere accessorie è pari a € 97.690,34 oltre I.V.A di legge di cui € 2.930,71 relativi ai costi interferenziali non soggetti a ribasso.

Per la formulazione dell'offerta economica i concorrenti dovranno utilizzare l'allegato B alla lettera di richiesta di offerta e denominato "MODELLO DI OFFERTA"

Nell'offerta economica dovranno essere esplicitamente indicati i costi relativi alla sicurezza sostenuti ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; tali costi devono risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche della fornitura.

La gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta ammissibile: in tal caso tuttavia GAIA SpA si riserva di non aggiudicare e di procedere ad una nuova gara nei modi che riterrà più opportuni.

Non saranno ammesse e comporteranno pertanto l'**esclusione dalla gara**, le offerte pari o in aumento rispetto all'importo posto a base di gara, parziali e/o condizionate, contenenti alternative o espresse in modo indeterminato.

ART. 4 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo della fornitura, comprensivo di tutte le prestazioni del presente capitolato, è quello risultante dagli atti di gara e cioè il prezzo più basso offerto dall'aggiudicatario rispetto al prezzo posto a base di gara.

Con il corrispettivo di cui sopra si intendono interamente compensati da G.A.I.A. S.p.A. tutte le spese necessarie per la perfetta esecuzione della fornitura, qualsiasi onere – espresso e non – dal presente capitolato inerente e conseguente la fornitura di che trattasi.

ART. 5 - GARANZIE

A garanzia degli impegni assunti, l'Appaltatore dovrà costituire una cauzione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.

ART. 6 - SUBAPPALTO

L'eventuale subappalto è regolato dall'art. 118 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

Nel rispetto della normativa vigente, l'appaltatore potrà concedere in subappalto una quota non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto.

A tal fine, ai sensi dell'art. 118, c.2 del D.Lgs. 163/06, i concorrenti sono tenuti ad indicare nell'offerta le forniture ovvero le parti di servizio che intendano eventualmente subappaltare a terzi, fermo restando che la relativa autorizzazione sarà concessa da G.A.I.A. S.p.A. ove sussistano tutti i presupposti tassativamente indicati dall'art. 118 D.Lgs. citato.

L'indicazione di cui sopra lascia impregiudicata la responsabilità del prestatore principale. Ove i concorrenti non indichino, in sede di offerta, la quota di fornitura che intendono eventualmente subappaltare la mancanza della prescritta dichiarazione comporta l'impossibilità, per l'appaltatore, di ricorrere al subappalto e conseguentemente l'obbligo di portare a termine in proprio tutte le prestazioni appaltate, nonché, per G.A.I.A. S.p.A. l'inibizione assoluta a concedere successivamente l'autorizzazione a subappaltare.

I pagamenti a favore dei subappaltatori resteranno a carico dell'appaltatore; è fatto obbligo agli appaltatori di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In mancanza della trasmissione di tali documenti G.A.I.A. S.p.A. potrà sospendere il pagamento dei canoni mensili fino a quando l'appaltatore non dia prova di aver ottemperato agli obblighi di cui al comma 3 dell'art. 118 citato.

L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

ART. 7 - FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento del materiale fornito sarà effettuato in un'unica soluzione a seguito di presentazione di regolare fattura.

L'emissione della fattura da parte dell'aggiudicatario non potrà avvenire prima della comunicazione dell'esito positivo della verifica di conformità della fornitura, eseguita ai sensi dell'articolo 27.

Al pagamento della fattura, che dovrà pervenire presso l'Ufficio Protocollo di G.A.I.A. S.p.A., via Brofferio n. 48, 14100 Asti e riportare il relativo codice CIG, si procederà nel rispetto delle disposizioni di legge: la liquidazione della/e fattura/e è subordinata al regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della ditta fornitrice, nonché alla verifica con esito positivo della regolarità contributiva accertata mediante acquisizione del DURC. In caso di ritardo dei pagamenti la ditta fornitrice avrà diritto esclusivamente agli interessi di mora misurati al tasso legale ex art. 1284 c.c.

Tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 48 *bis* del DPR 602/1973 e s.m.i., il pagamento sarà eseguito previo esito positivo dei controlli effettuati.

La ditta fornitrice ha l'obbligo di porre in essere tutti gli adempimenti, relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dalla presente transazione ai sensi dell'art. 3 legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modificazioni.

ART. 8 - PENALITÀ

L'appaltatore, nell'esecuzione della fornitura oggetto del presente capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti la fornitura stessa

Ove non attenda agli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente Capitolato, è tenuto al pagamento di una penalità commisurata alla gravità della violazione: in particolare è specificatamente stabilita l'applicazione delle penali sotto specificate:

1) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato per la consegna del materiale, è specificatamente stabilita una penale pari a 150,00 €, salve comprovate cause di forza maggiore per un massimo di cinque giorni; decorso il sesto giorno senza che la fornitura sia stata eseguita, la fornitura verrà considerata come mai avvenuta e dal giorno successivo, oltre la somma per il ritardo, sarà dovuta una somma pari al 10% dell'importo dell'ordine al netto dell'I.V.A. a titolo di mancato adempimento;

2) nel caso di collaudo sfavorevole del prodotto consegnato, con richiesta di rimozione e sostituzione, è stabilita una penalità pari al 10% del valore della fornitura.

Le penali saranno applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell'inadempienza con termine di cinque giorni per eventuali difese scritte.

Le penali saranno decise con Determinazione del Direttore Generale, comunicate con la notifica della relativa decisione e applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell'inadempienza con termine di giorni cinque per eventuali difese scritte.

Decorsi 60 gg. senza che la Ditta appaltatrice abbia impugnato il provvedimento avanti al giudice competente, le penali s'intendono definitive e sarà emessa apposita nota di debito il cui importo sarà trattenuto dal corrispettivo dovuto all'impresa.

L'applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti a G.A.I.A. S.p.A. per le eventuali violazioni verificatesi.

ART. 9 - RIFUSIONE DANNI E SPESE

Oltre che per il pagamento delle relative penali previste in altro articolo del presente capitolato, la stazione appaltante potrà effettuare appositi prelievi dal deposito cauzionale, ove previsto, ovvero trattenute sui pagamenti dovuti alla ditta appaltatrice, per far fronte ad ogni danno che potrà esserle derivato da inadempimento degli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato, nonché ad eventuali maggiori costi della fornitura fatta eseguire da terzi nell'ipotesi di cui all'articolo 10 "Risoluzione del contratto".

ART.10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO – CLAUSOLE DELL'IMPRESA

10.1 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

G.A.I.A. S.p.A. si riserva di chiedere la risoluzione del contratto in qualsiasi momento per comprovata inadempienza da parte della Ditta aggiudicataria alle clausole contrattuali ed in particolare a quelle di cui al successivo articolo "Rispetto delle norme delle disposizioni in materia infortunistica e sociale trattamento normativo e retribuzione dei lavoratori".

Si ha la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, con automatico incameramento della cauzione:

- qualora si verifichi la cessione e qualsiasi altra forma di subappalto, anche parziale della fornitura, non autorizzata preventivamente dalla stazione appaltante;
- per abbandono dell'appalto salvo che per cause di forza maggiore;
- per cessazione dell'azienda o di un ramo dell'azienda, cessazione di attività, concordato preventivo o fallimento, atti di sequestro o pignoramento a carico della ditta aggiudicataria.
- seconda e successive segnalazioni di inadempienze contrattuali come previsto dal precedente articolo 8 "Penalità"
- ritardo di oltre 30 giorni rispetto al termine fissato per la consegna dei risultati di ciascuna campagna di indagine,
- in tutti i casi in cui, ai sensi dell'art.3, comma 8 legge n.136/2010, le transazioni finanziarie afferenti il contratto di appalto vengono eseguite senza avvalersi di conti correnti dedicati aperti presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A.

Nelle ipotesi di cui al precedente comma, la stazione appaltante - senza diritto di preventiva costituzione in mora dell'aggiudicatario - dichiarerà risolto di diritto il contratto con proprio provvedimento, dandone semplice comunicazione all'aggiudicatario e provvedendo come meglio crederà per la continuazione dell'appalto della fornitura, con l'obbligo per l'appaltatore decaduto di risarcire alla stazione appaltante stessa i danni economici subiti e conseguenti.

In particolare all'appaltatore decaduto saranno addebitate le spese sostenute in più dalla stazione appaltante (rispetto a quelle previste nel contratto risolto) per effetto dell'affidamento della fornitura ad altra ditta nonché le spese di gara relative al nuovo contratto.

Le somme dovute alla stazione appaltante a titolo di risarcimento danni a seguito risoluzione del contratto sono trattenute dalla stazione appaltante stessa da eventuali pagamenti dovuti alla ditta aggiudicataria.

10.2 - ESECUZIONE D'UFFICIO

GAIA SpA si riserva di provvedere d'ufficio totalmente o parzialmente alla fornitura del prodotto oggetto del presente Capitolato a mezzo di altro soggetto, qualora le inadempienze contrattuali dell'appaltatore costituiscano impedimento al regolare svolgimento delle sue attività, addebitando l'eventuale maggiore prezzo all'appaltatore e fatto salvo l'applicazione delle penali maturate e l'addebito dei maggiori oneri.

10.3 - CLAUSOLE DELL'IMPRESA

Non saranno ritenute operanti eventuali condizioni generali di vendita dell'impresa appaltatrice; inoltre, qualunque clausola apposte dall'impresa stessa sulle sue fatture, note, corrispondenza o aggiunta da questa sull'ordine, dovrà ritenersi come non scritta.

ART. 11 - CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DI CREDITI

Fatto salvo quanto previsto nell'art. 116 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto, da stipularsi mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, la quale deve essere notificata alla stazione appaltante debitrice, ed a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia.

Le modalità procedurali, che qui si intendono tutte richiamate, sono quelle previste nel sopra citato art. 117.

ART. 12 – OPERAZIONI STRAORDINARIE DI IMPRESA - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

12.1 - DEFINIZIONE DI OPERAZIONI STRAORDINARIE

Ai fini di quanto disciplinato dal presente Capitolato si considerano straordinarie le seguenti operazioni effettuate dall'appaltatore:

- a - cessione o affitto di azienda
- b - trasformazione, fusione o scissione di società
- c - cambiamento di ragione sociale.

12.2 - ADEMPIMENTI NEL CASO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE

Le cessioni o affitti di azienda, gli atti di trasformazione, fusione e scissione societaria, nonché i cambiamenti di ragione sociale hanno effetto nei confronti di GAIA SpA, esclusivamente nel caso in cui il cessionario, l'affittuario, ovvero il Soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione, scissione o dall'avvenuto cambiamento di ragione sociale, abbia proceduto nei confronti di GAIA SpA:

- a) ad inviare formale comunicazione con la quale si informa dell'avvenuta operazione straordinaria, dell'impegno a voler subentrare nella fornitura oggetto del presente Capitolato d'Oneri ed accettare, conseguentemente, tutte le condizioni che disciplinano la fornitura medesima;
- b) a rilasciare apposita dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e/o da altro soggetto in grado di impegnare la ditta verso terzi, di assenza di cause di esclusione alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni in capo al soggetto risultante dalle operazioni straordinarie almeno 45 giorni prima dell'efficacia dell'operazione straordinaria;
- c) ad inviare il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese del Soggetto risultante dalle operazioni straordinarie di cui al presente articolo;
- d) ad inviare gli atti comprovanti le operazioni di cessione o affitto di azienda, trasformazione, fusione e scissione societaria, nonché i cambiamenti di ragione sociale;
- e) a provvedere alla costituzione di una nuova garanzia fidejussoria secondo le modalità indicate all'articolo 5 del presente Capitolato;
- f) a comunicare i nominativi dei nuovi Responsabili della fornitura, di cui all'articolo 2 del presente Capitolato.

12.3 - SUCCESSIONE NEL CONTRATTO

Nel caso in cui intervengano le operazioni straordinarie di cui al precedente punto 12.1, il contratto di fornitura, fatto salvo l'obbligo dell'appaltatore di procedere alle comunicazioni di cui al punto 12.2 continua automaticamente a produrre i suoi effetti, fatto salvo:

- 1) il buon esito della certificazione prefettizia antimafia richiesta da GAIA SpA con riferimento al cessionario, all'affittuario, ovvero al Soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione;
- 2) il buon esito delle verifiche relative alla dichiarazione di cui al precedente punto 12.2, lett.b)
- 3) quanto previsto al successivo punto 12.4 del presente Capitolato.

12.4 - RECESSO DEL TERZO CONTRAENTE

Nel caso di operazioni straordinarie di cui al precedente punto 12.1, GAIA SpA si riserva di recedere dal contratto di fornitura oggetto del presente capitolato entro sei mesi dalla notizia dell'avvenuta cessione, affitto, trasformazione, fusione, scissione o cambiamento della ragione sociale, senza che nulla sia dovuto al Soggetto risultante da una delle operazioni di cui al punto 13.1

12.5 - FALLIMENTO

In caso di fallimento dell'appaltatore, l'affidamento s'intenderà senz'altro revocato e la società G.A.I.A. S.p.A. provvederà a termini di legge.

ART. 13 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO – SPESE CONTRATTUALI

Il contratto verrà stipulato, ai sensi di legge, in forma di scrittura privata da registrarsi in caso d'uso.

In caso di mancata stipulazione del contratto da parte dell'aggiudicatario entro il termine fissato, G.A.I.A. S.p.A. si riserva la facoltà di procedere ad un nuovo affidamento a spese dell'aggiudicatario stesso il quale perderà la somma depositata a titolo di deposito cauzionale.

Tutte le spese (diritti di rogito, imposta di registro, bolli ecc.), imposte e tasse, compresi i diritti di segreteria, inerenti e/o conseguenti la stipulazione del contratto sono a totale ed esclusivo carico dell'appaltatore.

ART. 14 - DOCUMENTI CONTRATTUALI

Costituiscono parte integrante del contratto e pertanto sono espressamente richiamati i seguenti documenti:

- a) capitolato speciale di appalto
- b) POS

ART. 15 - EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO

L'Impresa aggiudicataria si intende vincolata con la sottoscrizione dell'offerta; G.A.I.A. S.p.A. sarà invece impegnata soltanto dalla data di stipula del Contratto di Appalto ai sensi della vigente legislazione.

ART. 16 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Asti della notizia dell'eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Si impegna inoltre ad inserire nell'eventuale contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche la seguente clausola: "Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari) L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...)"

ART. 17 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Ove le controversie che dovessero derivare dall'esecuzione del contratto non sia risolte mediante transazione, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) la definizione delle stesse è devoluta al Foro di Asti.

- CAPO II - PRESCRIZIONI TECNICHE

ART. 18 – CARATTERISTICHE GENERALI DEL COPERTURA MOBILE AUTOPORTANTE

La copertura o tunnel mobile autoportante dovrà essere installato su un'area asfaltata messa a disposizione da G.A.I.A. S.p.A. e situata all'interno dell'impianto di compostaggio tra il capannone destinato allo stoccaggio del compost ed il capannone destinato al trattamento dei rifiuti organici.

Il tunnel mobile autoportante con tetto a doppia pendenza avente le dimensioni di 44,50 mt x 13,30 mt e altezza utile sotto capriata di 7,40 mt.

La carpenteria metallica dovrà essere in tubolare zincato a caldo, e il telo di copertura in PVC ignifugo di colore RAL 6001 (verde).

Le pareti frontali di lunghezza pari a 13,30 mt, dovranno essere chiuse con tende in PVC scorrevoli apribili in duplice partita e resistenti all'azione del vento.

La struttura dovrà sopportare carico di neve di 200 kg./mq. ed una spinta del vento di 120kmh.

Inoltre G.A.I.A. S.p.A. fornirà alla ditta aggiudicatrice la seguente documentazione:

- Planimetria e sezioni zona di intervento;
- File con immagine logo società G.A.I.A. S.p.A.

ART. 19 – DESCRIZIONE RIEPILOGATIVA DEL TUNNEL MOBILE AUTOPORTANTE

- n.1 copertura mobile a doppia pendenza;
- Larghezza esterna 13,30 mt;
- Lunghezza totale 44,50 mt;
- Altezza utile interna 7,4 mt. sotto capriata;
- Copertura tetto e pareti laterali in PVC;
- Pareti anteriore e posteriore chiuse con coppia di tende scorrevoli.

ART. 20 – CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA STRUTTURA

- La carpenteria metallica dovrà essere in tubolare zincato a caldo dimensionate secondo la relazione di calcolo strutturale;
- La parte fissa dovrà anch'essa essere saldamente ancorata al basamento in cls armato.
- Tutta la struttura dovrà essere realizzata per garantire la resistenza neve/vento/sisma come citato nell' ART. 23, nel rispetto delle norme che regolano le costruzioni in acciaio.

ART. 21 – CARATTERISTICHE TECNICHE DEL TESSUTO

Il telo in PVC deve possedere le seguenti caratteristiche:

- Supporto (DIN 60001) 100% PES;
- Titolo del filato (DIN 53830) : 1100 DTEX;
- Armatura (DIN 61101) RASCHEL: maglia bloccata;
- Tipo di spalmatura: PVC;
- Peso totale (DIN 53352) : 900 gr/mq in opera;
- Resistenza alla trazione (DIN 53354) catena trama: 3000/3000 N/50mm;
- Resistenza allo strappo iniziato (DIN 53363) catena trama : 450/450;
- Adesione (Norme COMPLAN) 2 N/50mm;
- Resistenza alla temperatura: -30 + 70°C;
- Resistenza alla luce (DIN 54004) : > 6;
- Resistenza alla piegatura (DIN 53359) a 100.000 pieghe: nessuna piega;
- Comportamento alla fiamma: autoestingente classe II con certificazione della casa costruttrice.

ART. 22 – LAVORI ACCESSORI

Per consentire l'installazione della copertura mobile dovranno essere realizzati i seguenti lavori edili accessori:

- 1) taglio della pavimentazione bituminosa;
- 2) scavo a sezione obbligatoria;
- 3) posa dell'armatura metallica;
- 4) getto della trave di fondazione;
- 5) vibratura del getto.

6) Piccola tettoia metallica in opera su misura a protezione del passaggio pedonale e carraio dalla discesa di condensato, che si verifica all'esterno delle tubazioni che collegano gli impianti tecnologici al capannone destinato al trattamento dei rifiuti organici, costituita da (V. Tav. grafica 2):

- a) Fondazioni in c.a.;
- b) Pilastri in profilati metallici;
- c) Travi in profilati metallici;
- d) Orditura metallica;
- e) Manto di copertura in lamiera grecata non coibentata.

Il dimensionamento degli elementi strutturali sarà soggetto al calcolo, alla verifica ed alla successiva denuncia strutturale, si veda art. 25.

L'Appaltatore provvederà a propria cura e spese al trasporto ed allo smaltimento presso impianti autorizzati del materiale di risulta delle demolizioni.

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo da G.A.I.A. S.p.A.

Nell'esecuzione degli scavi l'Appaltatore è responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, in quanto nella zona di intervento si potrebbero intercettare cavidotti (linea elettrica, luci perimetrali, impianto antintrusione) e tubazioni rete antincendio.

Il materiale di risulta proveniente dagli scavi dovrà essere conferito agli impianti di smaltimento a cura e spese dell'appaltatore. In attesa del suo trasporto il materiale dovrà essere depositate nell'area indicata da G.A.I.A. S.p.A., in modo da non costituire intralcio allo svolgimento delle operazioni, alle proprietà pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.

G.A.I.A. S.p.A. potrà farà asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni.

ART. 23 – RIFERIMENTI NORMATIVI

- Bollettino Ufficiale del C.N.R., anno XIV, numero 74, pp 10 marzo 1980;
- D.P.R. 380 del 06/06/2001: " Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato e precompresso, ed a struttura metallica";
- D.M: del 3 ottobre 1978: " Criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni, dei carichi e dei sovraccarichi";
- D.M. del 27 luglio 1985: " Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche";
- Istruzioni per la valutazione delle Azioni sulle costruzioni (C.N.R. 10012/85);
- Costruzioni in acciaio : istruzioni per il calcolo, l'esecuzione il collaudo e la manutenzione (C.N.R. 10011/88);
- D.M. del 9 gennaio 1996: "Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche";
- D.M. del 16 gennaio 1996: " Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi";
- Circolare Ministeriale del 4 luglio 1996 n. 156 : " Istruzioni per l'applicazione delle Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi di cui al D.M. del 6 gennaio;
- Legge n. 1086 del 5 Novembre 1971 : "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato e precompresso, ed a struttura metallica";
- Decreto Ministeriale 14 Gennaio 2008 Testo Unitario "Norme Tecniche per le costruzioni"; testo come da pubblicazione su G.U. n. 29 del 4 Febbraio 2008;
- Circolare n. 617/2009, istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al Decreto Ministeriale 14 Gennaio 2008.

ART. 24 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

- Certificato di ignifugazione manti di copertura in classe II;
- Relazione di calcolo strutturale per verifica carichi neve/ vento/ sisma aggiornata al " Testo unitario come da Supplemento Ordinario n.159 in G.U. 23 settembre 2005, n.222";
- Disegni esecutivi di progetto del tunnel mobile autoportante e modalità di ancoraggio alla fondazione in cls armato;

- Copia denuncia allo sportello unico delle opere a struttura metallica, di cui al D.P.R. 06/06/2001 n. 380 art. 65 e s.m.i.

ART. 25 – TERMINE DI CONSEGNA

La copertura mobile autoportante dovrà essere consegnata presso l'impianto di compostaggio sito in San Damiano d'Asti, Frazione San Pietro 68 entro 60 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva o data diversa comunicata dalla società G.A.I.A. S.p.A..

I costi del trasporto, dei mezzi di sollevamento per il montaggio, nonché la denuncia delle opere a struttura metallica di cui al D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e s.m.i., sono da considerarsi compresi nel prezzo della gara e sono a carico della ditta aggiudicataria.

La copertura mobile autoportante dovrà essere completamente montata e funzionante entro e non oltre quindici giorni lavorativi decorrenti dal giorno successivo alla data di consegna.

Sono a carico della società G.A.I.A. S.p.A. la fornitura e la predisposizione del collegamento alla linea elettrica per le attrezzature necessarie ai montatori.

ART. 26 – GARANZIA

L'aggiudicatario dovrà prestare idonea garanzia che i beni forniti nell'ambito del presente appalto siano nuovi di fabbrica, siano modelli recenti e/o correntemente in uso, che essi contengano tutti i più recenti accorgimenti in termini tecnici e che siano esenti da vizi che li rendano inadatti all'uso a cui sono destinati o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

La garanzia decorrerà dalla data di redazione del verbale di collaudo definitivo ed avrà una durata di dieci anni sulle strutture e di sei anni sui rivestimenti di copertura.

L'aggiudicatario deve inoltre garantire, ai sensi dell'art. 1512 del C.C., il buon funzionamento del bene fornito; l'impresa aggiudicataria assumerà direttamente tutti gli oneri derivanti dalle garanzie offerte.

Per tutto il periodo di garanzia nessun onere aggiuntivo sarà riconosciuto per manodopera, viaggi, trasferte e quant' altro sia necessario per effettuare gli interventi riparativi e la fornitura di eventuali materiali.

Durante tale periodo G.A.I.A. S.p.A., dovrà informare per iscritto l'aggiudicatario di qualsiasi reclamo riguardante la suddetta garanzia: una volta ricevuto il reclamo, l'aggiudicatario deve riparare o sostituire i beni, o le parti di essi difettosi, senza aggravio di costi per il G.A.I.A. S.p.A., entro i termini indicati di volta in volta da G.A.I.A. S.p.A., qualora i difetti riscontrati derivino dall'utilizzazione di materiali difettosi ovvero da lavorazione o produzione imperfetta dell'aggiudicatario e/o da atti od omissioni dell'aggiudicatario nel periodo di garanzia, che siano stati appurati nel corso di controlli eventualmente effettuati da G.A.I.A. S.p.A..

In caso di urgenza, ove l'aggiudicatario non possa essere raggiunto immediatamente, o, se raggiunto, non sia in grado di prendere le misure necessarie, G.A.I.A. S.p.A. potrà far eseguire i lavori a spese dell'aggiudicatario, informandolo direttamente dell'azione intrapresa.

ART. 27 – VERBALE DI ACCETTAZIONE, VERIFICA DI CONFORMITÀ

27.1 – ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA

G.A.I.A. S.p.A. rifiuterà, senza alcun onere a suo carico, il bene fornito nel caso in cui non sia conforme a tutti i requisiti riportati nel presente capitolato,

L'accettazione della fornitura è subordinata all'esito favorevole del verbale di accettazione, che sarà effettuato al momento della consegna del materiale, da parte dei tecnici incaricati della società G.A.I.A. S.p.A.; GAIA SpA eseguirà verifiche sul materiale consegnato: imballaggio, etichettatura, conformità tecnica e visiva della struttura e del telo in PVC, documentazione di cui al precedente art. 24.

27.2 – VERIFICA DI CONFORMITÀ

Ai sensi dell'articolo 312 del DPR 207/10, entro venti giorni dall'ultimazione del montaggio della struttura GAIA SpA avvierà la verifica di conformità. Si riserva tuttavia la facoltà prevista dall'art. 313, c.3.

Trovano applicazione gli articoli da 318 a 325 del DPR 207/10.

ART. 28 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'appaltatore dovrà rispondere in proprio di ogni danno che possa derivare per causa della sua opera sia verso la stazione appaltante che verso terzi, pertanto ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie che comunque derivassero a persone ed a cose in dipendenza dell'espletamento della fornitura e posa oggetto del presente capitolato dovrà intendersi, senza riserve od eccezioni, interamente a carico dell'appaltatore che si obbliga a presentare al competente ufficio, a seguito della comunicazione di aggiudicazione definitiva della fornitura e comunque prima della stipulazione del contratto, un'apposita polizza assicurativa R.C. con

massimali di € 1.000.000,00 per danni a cose, € 2.000.000,00 per danni a persone prodotte durante l'esecuzione della fornitura, per un'adeguata copertura di eventuali danni o incidenti causati o subiti dagli addetti durante lo svolgimento dei servizi appaltati.

In alternativa alla specifica polizza che precede, l'aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica.

In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche la fornitura svolta per conto di G.A.I.A. S.p.A., precisando che non vi sono limiti al numero dei sinistri, nonché limiti del massimale annuo per danni. Detta polizza assicurativa deve prevedere la rinuncia dell'assicuratore nei confronti della stazione appaltante a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli art. 1892 e 1893 cod. civ.

L'appaltatore si obbliga altresì a trasmettere alla stazione appaltante la propria polizza a copertura della responsabilità nei confronti dei prestatori di lavoro (RCO) ed a far osservare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche ed a dotare il personale stesso di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme in materia, e in tutte le occasioni ove eventualmente ciò fosse richiesto dalla stazione appaltante.

ART. 29 - RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA INFORTUNISTICA E SOCIALE TRATTAMENTO NORMATIVO E RETRIBUZIONE DEI LAVORATORI

L'appaltatore dovrà produrre tutti i dati relativi ai dipendenti impegnati nella consegna dei materiali in fornitura, con l'esibizione della copia delle parti relative al libro unico del lavoro, POS, lettere di assunzione e quant'altro.

Nell'esecuzione della fornitura che forma oggetto del presente capitolato, l'appaltatore è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni legislative e delle normative che regolano i contratti di lavoro del relativo personale.

L'appaltatore è obbligato ad erogare ai lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche ai soci, una retribuzione non inferiore a quella risultante dal contratto collettivo di lavoro e dagli accordi integrativi dello stesso, applicabile alla categoria nella località in cui si svolge il servizio, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

L'appaltatore è altresì obbligato ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se società cooperativa, anche nel rapporto con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, della struttura e dimensione dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica, sociale.

L'appaltatore è responsabile verso la stazione appaltante dell'osservanza delle suaccennate norme da osservare anche da parte degli eventuali subappaltatori, verso i rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini le clausole del subappalto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di predisporre accurati controlli sull'osservanza delle suddette prescrizioni da parte dell'appaltatore riservandosi, nel caso di inosservanza delle stesse, di procedere all'immediata risoluzione del contratto, fermo restando il diritto di richiedere i danni derivanti dall'inadempienza.

L'appaltatore è esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette all'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato; si impegna altresì a mantenere in atto tutte le misure di legge finalizzate al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo del lavoro.

L'appaltatore deve prendere visione dell'allegato "*AL_VT012 Comportamenti da seguire all'interno dell'impianto di compostaggio*" contenente dettagliate informazioni sui rischi specifici, esistenti nell'ambiente in cui si svolgeranno le prestazioni del presente appalto e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla attività che ordinariamente vi si svolgono.

La ditta appaltatrice dovrà inoltre restituire prima della consegna del materiale il modulo MD_GA034 (presa visione di tutti i rischi presenti in impianto), firmato, oltre che dal legale rappresentante, da tutto il personale che potrà entrare in impianto, associato ai documenti richiesti dallo stesso modulo.
